
Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Piano delle zone di pericolo Comune di Lumino

L'Ufficio dei corsi d'acqua, richiamati gli artt. 4 segg. della Legge sui territori interessati da pericoli naturali del 29 maggio 2017 (LTPNat) e l'art. 6 del Regolamento della legge sui territori interessati da pericoli naturali dell'11 luglio 2017 (RLTPNat), segnala che:

1. Il Piano delle zone di pericolo del Comune di Lumino inerente ai fenomeni alluvionali è stato adottato in data 20 dicembre 2017.
2. Contro la decisione di adozione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, entro il termine di 30 giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Bellinzona, 8 gennaio 2018

Per l'Ufficio dei corsi d'acqua
Il Capoufficio: Laurent Filippini

Domanda intesa a prorogare la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2016 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) e a conferire l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2020

(Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956)

Le Associazioni contraenti, per i lavoratori citati nella domanda del 5 dicembre 2017, chiedono che il Decreto del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2016, relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia) (CCLD) sia prorogato e che sia conferita l'obbligatorietà generale ad alcune modifiche, qui di seguito riportate, fino al 30 giugno 2020. Le disposizioni di obbligatorio generale sono evidenziate in grassetto e le modifiche contrattuali sottolineate.

4.2

All'uopo è designata una commissione paritetica professionale nel ramo del disegno avente forma giuridica di associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS, senza scopo di lucro. La commissione è composta da otto membri e da quattro supplenti. Quattro membri e due supplenti sono designati dai contraenti che rappresentano i datori di lavoro. Gli altri quattro membri e gli altri due supplenti sono invece designati dai contraenti che rappresentano i disegnatori.

4.3

Il funzionamento della commissione paritetica professionale è precisato in un apposito regolamento.

Art. 5 Collegio arbitrale (Appendice 1)

È costituito un collegio arbitrale quale istanza di ricorso contro le decisioni della commissione paritetica e quale istanza competente a decidere le vertenze non risolte dalla commissione paritetica.

Esso è composto di tre membri e cioè di un presidente designato dal presidente del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e di due membri, designati rispettivamente da ogni parte contraente.

Il presidente del Tribunale d'appello del Cantone Ticino designa un supplente del presidente e ogni parte contraente un supplente del membro da essa designato; i supplenti sostituiscono i membri impediti, assenti o recusati.

I componenti del collegio arbitrale ed i loro supplenti rimangono in carica tre anni; il loro incarico può essere rinnovato.

Il giudizio è pronunciato a maggioranza. Un regolamento speciale, parte integrante del presente contratto, stabilisce il funzionamento del collegio e la procedura da seguire nell'istruzione e nelle decisioni delle controversie.

Il collegio può addossare alla parte soccombente in tutto o in parte le spese della procedura.

Il giudizio è inappellabile ed è pronunciato secondo diritto.

La procedura è stabilita da apposito regolamento. Il collegio arbitrale regola liberamente la procedura ove il regolamento sia silente. Le parti devono essere sentite oralmente o per iscritto; nel caso di mancata comparsa o di decorrenza infruttuosa del termine per la presentazione delle osservazioni scritte, il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte o in base agli atti.

Il collegio apprezza liberamente i fatti, può assumere d'ufficio tutte le prove che ritenesse utili per il suo convincimento e decide liberamente sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Il termine per ricorrere al collegio arbitrale è di 30 giorni.

I membri del collegio sono tenuti a mantenere il segreto su tutto quanto vengono a conoscere durante l'istruzione delle vertenze.

16.1

Sono considerati giorni festivi quelli ufficiali del Cantone Ticino (Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognisanti, Natale, Santo Stefano)

Appendice 1

Procedura davanti al Collegio arbitrale

Art. 1 Registrazione atti

I ricorsi e le proposte di multa sono registrati e numerati in ordine cronologico; nel registro sono indicate le date della presentazione e della decisione.

Art. 2 Procedura in generale

La procedura è scritta o orale.

È facoltà del Collegio di chiedere osservazioni scritte oppure di convocare le parti a una discussione orale.

Esso può convocare le parti a una discussione orale dopo la presentazione delle osservazioni scritte.

Procedura orale

Art. 3 Citazione

La citazione è spedita almeno sette giorni prima della discussione ed è firmata dal presidente.

Essa indica la conseguenza della mancata comparsa.

Art. 4 Comparsa

Le parti possono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

Art. 5 Discussione

La discussione è diretta dal presidente.

Nei casi di ricorso espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi la controparte; il presidente può invitare ad esporre il proprio punto di vista anche il rappresentante della commissione paritetica cantonale.

Nei casi di proposte di multa espongono le loro ragioni prima il ricorrente e poi il rappresentante della commissione paritetica cantonale.

Sono ammesse la replica e la duplica.

Art. 6 Conseguenza della mancata comparsa

Se una parte non compare il giudizio è pronunciato sentita l'altra parte.

Art. 7 Verbale

Il verbale della discussione contiene:

- il, nome, il cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, il cognome e domicilio del ricorrente, della controparte e del rappresentante della commissione paritetica cantonale;
- le date del ricorso e della decisione impugnata;
- i punti in questione che devono essere giudicati;
- il termine entro il quale in giudizio deve essere pronunciato;
- le prove chieste dalle parti;
- le ragioni delle parti, succintamente indicate.

Il verbale è firmato dai componenti e dai membri del Collegio.

Procedura scritta

Art. 8 Termine

Ricevuto il ricorso o la proposta di multa, alla parte non ricorrente e alla commissione paritetica è assegnato un termine di almeno dieci giorni per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 9 Termine alla controparte

Ricevute le osservazioni scritte, alla controparte è assegnato un termine di almeno dieci giorni per le contro osservazioni.

È ammessa la duplice.

Art. 10 Conseguenza della mancata presentazione dell'atto scritto

Se il termine assegnato decorre infruttuosamente, il collegio pronuncia il suo giudizio. L'ordinanza con la quale si assegna il termine, in conformità degli art. 8 e 9, deve indicare le conseguenze della mancata tempestiva presentazione dell'atto scritto.

Art. 11 Relatore

In casi particolarmente complessi, il presidente può designare un membro relatore.

Art. 12 Prove

Le parti possono produrre nuovi documenti e indicare nuove prove. Il Collegio decide sull'ammissibilità delle prove indicate dalle parti.

Art. 13 Potere d'esame. Indagine d'ufficio

Il Collegio apprezza liberamente i fatti, decide a termini di equità e può assumere d'ufficio tutte le prove che reputa necessarie e utili.

Art. 14 Assunzione delle prove

Le parti possono essere citate all'udienza durante la quale sono assunte le prove ammesse.

L'interrogazione del testimone è diretta da presidente del Collegio; le parti possono porre domande.

Dall'assunzione delle prove vien tenuto un succinto verbale.

Art. 15 Giudizio

Il giudizio è pronunciato a maggioranza, dopo la deliberazione collegiale dei membri del Collegio.

Essa contiene:

- la data;
- il nome, cognome e domicilio degli arbitri;
- il nome, cognome e domicilio del ricorrente;
- la data della decisione impugnata;
- la data della discussione;

- le domande delle parti;
- i punti in questione;
- una breve motivazione;
- il dispositivo.

Il giudizio è firmato dal presidente e dai membri del Collegio.

Art. 16 Notificazione del giudizio

Il giudizio è notificato al ricorrente, alla controparte e ai loro rappresentanti e alla commissione paritetica cantonale.

Una copia di ogni giudizio è conservata dal Collegio.

Art. 17 Restituzione dei documenti

I documenti presentati dalle parti o richiesti a terzi sono restituiti entro dieci giorni.

Art. 18 Modo di intimazione

Le citazioni e il giudizio sono intimati alle parti per mezzo di lettera raccomandata.

Campo d'applicazione

1. L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio del Cantone Ticino.
2. Le disposizioni contrattuali da dichiarare di obbligatorietà generale e oggetto della presente proroga sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambo i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).

Le eventuali opposizioni a questa domanda dovranno essere presentate in 4 esemplari e motivate, entro 15 giorni dalla presente pubblicazione, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro, 6501 Bellinzona.

Bellinzona, 9 gennaio 2018

Dipartimento delle finanze
e dell'economia
Ufficio per la sorveglianza
del mercato del lavoro, Bellinzona

Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

Premessa

Richiamato il Contratto normale di lavoro per il settore della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica entrato in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 65/2013 del 20 dicembre 2013) e prorogato il 1° gennaio 2016 (BU 2/2016 del 22 gennaio 2016);